*Notaio Luca Di Lorenzo*

Repertorio n.12827 Raccolta n.8832

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

**"FONDAZIONE SAN GIUSEPPE ETS"**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di dicembre, in San Gennaro Vesuviano (NA), nel mio studio.

**(16 – 12 - 2021)**

Innanzi a me Dottor Luca DI LORENZO, Notaio in San Gennaro Vesuviano (NA), con studio ivi alla Via Ferrovia n.74, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

**SONO PRESENTI I SIGNORI:**

- **MAURO Giuseppe**, nato a Pozzuoli (NA) il 29 settembre 1973, domiciliato in Castello di Cisterna (NA) alla Via Nove Maggio n. 3, codice fiscale MRA GPP 73P29 G964S;
- **PICCIRILLI Eduardo Maria**, nato ad Afragola (NA) il 22 agosto 1964, domiciliato in Ateleta (AQ) alla Via Sant'Elena n. 2/R, codice fiscale PCC DDM 64M22 A064O;
- **DESIDERI Giuseppe**, nato a Napoli il 29 ottobre 1966, ivi domiciliato alla Via Vincenzo Ciardo n. 66, codice fiscale DSD GPP 66R29 F839A.

**Della loro identità personale io Notaio sono certo.**

Gli stessi convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1°)**

È costituita dai signori **MAURO Giuseppe, PICCIRILLI Eduardo Maria e DESIDERI Giuseppe**, una Fondazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, denominata **"FONDAZIONE SAN GIUSEPPE ETS".**

La Fondazione ha sede nel Comune di Napoli alla piazza Nicola Amore n. 6.

**Articolo 2°)**

La Fondazione non persegue fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo della Fondazione è promuovere la solidarietà sociale, la cultura, la formazione e l'istruzione.

La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, d.lgs. 117/2017, e precisamente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria, anche con

Registrato a NAPOLI
D.P. II

il 21/12/2021

al numero 26342/1T

la costituzione di università;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché nelle scienze umane;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di coloro che si trovano in condizioni di disagio e disabilità, con particolare attenzione ai soggetti in età evolutiva;
- promozione della cultura della legalità, dei valori costituzionali, dei valori europei, della mediazione e della conciliazione anche attraverso la costituzione di organi di conciliazione;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e motorie e quant'altro diretto alla promozione della persona umana;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, solidarietà, scambio intergenerazionale.

**Articolo 3°)**

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e secondo l'osservanza delle norme dello Statuto **che si allega al presente atto sotto la lettera "A".**

**Articolo 4°)**

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale.
Il patrimonio originario è costituito dai signori **MAURO Giuseppe**, **PICCIRILLI Eduardo Maria e DESIDERI Giuseppe**, che assegnano la somma di Euro **30.000,00 (trentamila virgola zero zero)**, conferita mediante:
- assegno circolare, non trasferibile, dell'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), recante n. 3305876844-10, emesso in data 16 dicembre 2021, dalla Banca INTESA SANPAOLO SPA, filiale di Napoli, a favore della costituenda fondazione;
- assegno circolare, non trasferibile, dell'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), recante n. 7405344063-00, emesso in data 16 dicembre 2021, dalla Banca

UNICREDIT SPA, filiale di Napoli, a favore della costituenda fondazione;
da imputarsi integralmente al fondo di dotazione.
Tutti i comparenti approvano tale destinazione dei fondi.

**Articolo 5°)**

I signori **MAURO Giuseppe, PICCIRILLI Eduardo Maria e DESIDERI Giuseppe** dichiarano che l'attribuzione patrimoniale è subordinata alla condizione sospensiva del legale riconoscimento della Fondazione; ottenuto il riconoscimento, la Fondazione entrerà definitivamente nel possesso e nel godimento di detta somma di denaro. Al legale rappresentante è fatto obbligo di effettuare il versamento su conto corrente bancario acceso a nome dell'ente. Al Presidente è conferito l'incarico di eseguire ogni pratica necessaria per il riconoscimento della personalità giuridica e per gli adempimenti inerenti l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (cd. R.U.N.T.S.)

**Articolo 6°)**

Il valore complessivo del presente atto, ai soli fini repertoriali, è di Euro **30.000,00 (trentamila virgola zero zero).**

**Articolo 7°)**

I comparenti, Partecipanti Fondatori, nominano quali membri del Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 (tre) esercizi, i signori:
**- DESIDERI Giuseppe: nella qualità di Presidente, il quale, presente, accetta la carica e dichiara che a proprio carico non sussistono cause di incapacità o decadenza;**
**- MAURO Giuseppe e PICCIRILLI Eduardo Maria: nella qualità di Consiglieri, i quale, presenti, accettano la carica e dichiarano che a proprio carico non sussistono cause di incapacità o decadenza.**
I medesimi nominano quale Organo di controllo monocratico, per la durata di 3 (tre) esercizi e fino all'approvazione del relativo terzo bilancio di esercizio, il dottor **MELE Enzo**, nato a Napoli il 22 aprile 1968, ivi domiciliato in Piazza Leonardo n.25, codice fiscale MLE NZE 68D22 F839H.

**Articolo 8°)**

Le spese tutte del presente atto, annesse e dipendenti sono solidalmente a carico dei comparenti e dalla stessa Fondazione, chiedendo le agevolazioni fiscali per gli Enti del Terzo Settore (imposta di registro in misura fissa, esenzione da imposta di bollo, art. 82).
**I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.**
Richiesto, ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura, ai comparenti, i quali lo approvano e lo sottoscrivono, unitamente a me Notaio, alle ore sedici.
Quest'atto, scritto in parte a mano ed in parte con l'ausilio di mezzi elettronici da persona di mia fiducia, consta di fogli uno per facciate quattro.
FIRMATO ALL'ORIGINALE:

Giuseppe MAURO
Eduardo Maria PICCIRILLI
Giuseppe DESIDERI
Luca DI LORENZO Notaio e Sigillo

**ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.8832**

**STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

**"FONDAZIONE SAN GIUSEPPE ETS"**

**ART. 1) DENOMINAZIONE**

È costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE SAN GIUSEPPE ETS"**, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

**ART. 2) SEDE - DURATA**

La Fondazione ha sede in Napoli, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi secondarie istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali. La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera in tutto il territorio nazionale, con la possibilità di istituire varie sedi regionali su tutto il territorio.

**ART. 3) SCOPI E ATTIVITÀ**

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, d.lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria, anche con la costituzione di università;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché nelle scienze umane;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di

alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di coloro che si trovano in condizioni di disagio e disabilità, con particolare attenzione ai soggetti in età evolutiva;
- promozione della cultura della legalità, dei valori costituzionali, dei valori europei, della mediazione e della conciliazione anche attraverso la costituzione di organi di conciliazione;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e motorie e quant'altro diretto alla promozione della persona umana;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, solidarietà, scambio intergenerazionale.

**ART. 4) ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione può esercitare anche attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali sopra indicate, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 5) PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio della fondazione è composto :
A) dal fondo di dotazione iniziale:
- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione iniziale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), incrementabile successivi mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito, altresì, dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
B) dal fondo di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e

dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 117/2017 risultasse diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo deve senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

La Fondazione, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

**ART. 6) VOLONTARI**

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La Fondazione ha l'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

**ART. 7) ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, ove richiesto dalla legge.
Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

**ART. 8) PARTECIPANTI DELLA FONDAZIONE**

I Partecipanti della Fondazione si dividono in:
— Fondatori;
— Successivi.
I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.
Sono "Partecipanti Fondatori" coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo oppure rientrano tra coloro che abbiano contribuito alla costituzione della Fondazione in vario modo e chiedono di rivestire tale carica entro 3 (tre) giorni

dalla costituzione. Dell'elenco dei Fondatori sarà previsto un apposito registro.
Possono divenire "Partecipanti Successivi", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
Il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

**ART. 9) RECESSO ED ESCLUSIONE**

I Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.
Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per le seguenti cause:
— estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
— apertura di procedure di liquidazione;
— fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.
I Partecipanti Fondatori possono essere esclusi, oltre che nei casi sopra previsti, qualora non partecipino ad almeno 6 (sei) sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo neanche mediante delega o videoconferenza.
I Partecipanti esclusi possono chiedere che sull'esclusione si pronunci il Consiglio di indirizzo. Se trattasi di Partecipanti Fondatori la sua persona non verrà computata ai fini del relativo quorum costitutivo.

**ART. 10) ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

— il Consiglio d'Indirizzo;
— l'Assemblea dei Partecipanti;
— il Consiglio di Amministrazione;
— l'Organo di Controllo.
Nei casi previsti dall'art. 31, d.lgs. 117/2017, deve essere nominato anche un Revisore legale dei Conti.
Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

**ART. 11) CONSIGLIO D'INDIRIZZO**

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Partecipanti Fondatori.
Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare:
— approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
— approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
— nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
— nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
— delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.
In mancanza dell'assemblea dei Partecipanti, spetta al Consiglio di Indirizzo anche la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, con la determinazione del relativo compenso.
Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per

l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

**ART. 12) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO**

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.
In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni Partecipante Fondatore ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
E' possibile partecipare mediante delega o in videoconferenza.

**ART. 13) ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

Qualora siano ammessi Partecipanti Successivi, è istituita l’Assemblea dei Partecipanti, costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all’anno.
L’Assemblea dei Partecipanti:
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei Conti;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
E' possibile partecipare mediante delega o in videoconferenza.

**ART. 14) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni Partecipante ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**ART. 15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti e i restanti dal Consiglio di Indirizzo, fermo restando che in mancanza di Partecipanti Successivi, i Consiglieri saranno tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo.
Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.
Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, neanche mediante delega o in videoconferenza, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Indirizzo.
Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.
Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
— predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
— predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
— delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
— predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la

Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- collabora con l'Ambasciatore dell'assemblea dei volontari per ogni progetto che si sta portando avanti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

**ART. 16) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE PRESIDENTE VICARIO**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

**ART. 17) ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti oppure, in sua mancanza, dal Consiglio di Indirizzo. Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tal caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 18) REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti oppure, in sua mancanza, dal Consiglio di Indirizzo, nei casi previsti dalla legge. Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e può essere rinominato.
Il Revisore:
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle legge vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con la relazione.

All'organo di controllo, anche se monocratico, può essere affidata la revisione legale dei conti, qualora sia composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**ART. 19) MODALITÀ DI RIUNIONI COLLEGIALI**

Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, come indicato nei precedenti articoli, alle seguenti condizioni di cui si

darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetti di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

**ART. 20) ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

**ART. 21) CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

FIRMATO ALL'ORIGINALE:
Giuseppe MAURO
Giuseppe DESIDERI
Eduardo Maria PICCIRILLO
Luca DI LORENZO Notaio e Sigillo